



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE PROMOZIONE COMMERCIO E OPI**

ATTO N. ORDS 50

Torino, 22/07/2022

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN METALLO NONCHE' DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE OLTRE I 12 GRADI, PRESCRIZIONI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CLIMATE SOCIAL CAMP PROGRAMMATA PRESSO IL PARCO COLLETTA DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI' 25 LUGLIO 2022 E SINO ALLE ORE 18.00 DI SABATO 30 LUGLIO 2022.

Visti:

- l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- il Regolamento comunale n. 329 "Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici" che all'art. 10 comma 4 stabilisce il divieto, durante le manifestazioni temporanee svolte nel perimetro urbano cittadino, di effettuare la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Il Regolamento comunale n. 317 "Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino", ed in particolare l'art. 80;
- La determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. DD2195/A1821A/2022 del 19/07/2022, avente come oggetto: Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 21.07.2022 Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15;

DATO ATTO

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che "Questa Corte ha costantemente negato che "sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo

esercizio corrisponda all'utilità sociale”;

• che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:

"1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza."

• che, ai sensi dell'art. 10 c. 4 del Regolamento comunale n. 329 è previsto che “non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività....” nell'ambito di attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgono nel perimetro urbano della Città;

CONSIDERATO CHE

dalle ore 8.00 di lunedì 25 luglio 2022 e sino alle ore 18.00 di sabato 30 luglio 2022 e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, nell'area del Parco Colletta, indicata nella planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si svolgerà il meeting europeo del movimento “Fridays For Future”, affiancato da un Campeggio per il clima dal nome “Climate Social Camp”, pensato per coinvolgere tutta la popolazione in incontri, dibattiti e conferenze;

PREMESSO CHE

Il consumo di bevande in contenitori di vetro e/o metallo in spazi pubblici contribuisce a generare fenomeni di degrado e di disturbo della quiete pubblica, qualora detti contenitori vengano abbandonati in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, costituendo fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi dimorano e transitano, poiché possono essere utilizzati in alcuni casi come strumento atti ad offendere, l'assunzione smodata di sostanze alcoliche può determinare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute anche rispetto all'incolumità delle persone nell'area dell'evento;

per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

RITENUTO

a tutela della pubblica incolumità, in previsione dell'affluenza di pubblico ai dibattiti e conferenze, di dover adottare ulteriori cautele relativamente all'area dell'evento e nelle zone limitrofe individuate in Via Carcano, Via Varano, il tratto di Lungo Dora colletta da Via Carcano alla confluenza con il fiume Po, l'area del parco della Colletta che costeggia il fiume Po dalla confluenza del fiume Dora all'altezza della Via Varano (come da piantina evidenziata in allegato stabilendo:

A) Il divieto di cessione, a titolo di vendita o ad altro titolo, per asporto, da parte dei soggetti autorizzati di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo;

B) il divieto di consumo di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro

abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;

C) il divieto di detenzione di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;

D) il divieto di vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcoliche, di bevande alcoliche che all'origine abbiano un contenuto alcolico superiore a dodici gradi per cento in volume;

E) il divieto di accendere fuochi di ogni genere, usare apparecchi a fiamma, fornelli che producano faville o brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo nonché altri articoli pirotecnici; nonché in previsione del pernottamento di circa 500 persone nel campeggio temporaneo allestito in adiacenza all'area "incontri" di dover provvedere affinché sia, inoltre, stabilito:

F) il divieto di introdurre nell'area delimitata destinata a campeggio bevande alcoliche di qualsiasi gradazione,

VISTO

altresì, l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

il comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, in occasione del meeting europeo del movimento "Fridays For Future", che avrà luogo nell'area del Parco Colletta, e nelle località indicate nella planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalle ore 8.00 di lunedì 25 luglio 2022 e sino alle ore 18.00 di sabato 30 luglio 2022 e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico

A) Il divieto di cessione, a titolo di vendita o ad altro titolo, per asporto, da parte dei soggetti autorizzati di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo;

B) il divieto di consumo di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;

C) il divieto di detenzione di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;

D) il divieto di vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcoliche, di bevande alcoliche che all'origine abbiano un contenuto alcolico superiore a dodici gradi per cento in volume;

E) il divieto di accendere fuochi di ogni genere, usare apparecchi a fiamma, fornelli che producano faville o brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo nonché altri articoli pirotecnici;

F) il divieto di introdurre nell'area delimitata destinata a campeggio bevande alcoliche di qualsiasi gradazione,

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando del Corpo Polizia Municipale di Torino al fine dell'esecuzione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;
che l'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.: Autorità emanante: Città di Torino. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Area 4 - Divisione Protezione Civile Gestione Emergenze e Sicurezza Ufficio Manifestazioni Temporanee – sito in Via Meucci 4.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo

